SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1994, n. 376.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1994, n. 377.

Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 16 giugno 1994, n. 378.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1994.

Assunzione di rappresentanza e difesa dell'Ente per il diritto allo studio universitario di Salerno nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, da parte dell'Avvocatura dello Stato. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1994.

Delega al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali a presiedere il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 4 giugno 1994.

Approvazione della deliberazione 6 maggio 1994 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento . . Pag. 9

DECRETO 4 giugno 1994.

Approvazione della deliberazione 6 maggio 1994 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che stabilisce, per il biennio 1995-1997, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari . . . . Pag. 9

Ministero delle finanze

DECRETO 30 maggio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari Pag. 10

Ministero del tesoro

DECRETO 3 giugno 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta . . . . Pag. 11

Ministero dell'ambiente

DECRETO 3 giugno 1994.

Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994

Ammissione al finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità . . . Pag. 36

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Definizione, coordinamento e finanziamento della partecipazione italiana al programma comunitario Konver di riconversione dell'industria bellica . . . . Pag. 38

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Senato della Repubblica: Convocazione . . . . Pag. 39

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Squarciafico Costantino, in Lioni . . . . Pag. 40

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 15 giugno 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 40

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Sostituzione di uno dei commissari delle S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, Società saccarifera del Rendina, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Finanziaria industriale veneta e della S.r.l. Pagana, in amministrazione straordinaria. Pag. 40

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 40

Commissione nazionale per le società e la borsa: Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Industrie Zignago S. Margherita S.p.a., Manifatture Lane G. Marzotto & Figli S.p.a., Fiat S.p.a , Cibiemme Plast S.p.a. e Cogefar Impresit S p a. (Comunicazione n 94005580 del 3 giugno 1994). Pag. 41

Regione Veneto: Autorizzazione alla Class Hotels salute S r.l ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in Teolo. Pag 41

Università di Macerata: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 41

Università di Udine: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 41

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 135 dell'11 giugno 1994) . . . . Pag. 42

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 5 maggio 1994 concernente: «Autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva e temporanea e per il transito dei prodotti ad alta tecnologia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994). . . . . . . Pag 42

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1994, n. 376.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e per l'assunzione di personale per gli enti locali che versino in situazioni strutturalmente deficitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11.* In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 5000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 5000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27.

11-ter. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario».

2. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*
MARONI, *Ministro dell'interno*
DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0433

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1994, n. 377.

Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli eventuali incendi boschivi nel territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei elicotteri;

b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonché al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio;

c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sarà realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente, mediante sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità, nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio.

Art. 2.

1. Ai fini indicati all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, e limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre operative nei comandi provinciali che presentino nel profilo di capo squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle vacanze, è consentito il conferimento delle mansioni del predetto profilo con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo.

2. Agli operatori antincendio volontari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali antincendi volontari.

Art. 3.

1. Le regioni individuate nell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e nell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0434

DECRETO-LEGGE 16 giugno 1994, n. 378.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la vigente normativa sulla nautica da diporto, anche al fine di favorire la ripresa del settore con conseguenti riflessi positivi sui livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifica della definizione di natante

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario

d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

«È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.».

3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.».

4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

«La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere e similari.».

6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.».

7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.».

Art. 2.

Comando e condotta di unità da diporto

1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificata:

«Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto».

2. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20.

Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso.

Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.».

3. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono inseriti i seguenti:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione oltre sei miglia di distanza dalla costa, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate oltre le sei miglia dalla costa.».

5. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età, sono valide per anni cinque.

Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonché termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché sulla persistenza della idoneità tecnica al comando.».

Art. 3.

Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie

1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall'art. 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, e dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.

3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.».

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiori a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1° gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0435

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1994.

Assunzione di rappresentanza e difesa dell'Ente per il diritto allo studio universitario di Salerno nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, da parte dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'E.DI.S.U. - Ente per il diritto allo studio universitario, di Salerno;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'E.DI.S.U. - Ente per il diritto allo studio universitario, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previsto dalle norme vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A3922

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1994.

Delega al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali a presiedere il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1994, con il quale al Ministro senza portafoglio on. prof. Giuliano Urbani è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Considerato che, ai sensi della predetta legge, il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato, e che il Ministro per gli affari regionali è membro del Comitato stesso;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali, on. prof. Giuliano Urbani, è delegato a presiedere il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

Roma, 10 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3972

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 giugno 1994

Approvazione della deliberazione 6 maggio 1994 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto l'art 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n 434,

Esaminata la deliberazione in data 6 maggio 1994 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato per l'anno 1995 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29;

Decreta

E approvata la deliberazione in data 6 maggio 1994 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina per l'anno 1995 la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1994

Il direttore generale. ROVELLO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONI INTEGRALI

adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 6 maggio 1994, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 434, sulla misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 6 maggio 1994 di stabilire, per l'anno 1995 in L. 40.000, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: BOTTARO

Il segretario: MARTUCCIELLO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

- La legge n 434/1968 si intitola «Ordinamento della professione di perito agrario», l'art. 26 di detta legge, intitolato «Attribuzioni del Consiglio nazionale», recita·

«Il consiglio del Collegio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni

a) - g) (Omissis);

h) determina nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali»

— Il D Lgs n. 29/1993 reca· «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art 2 della legge 23 ottobre 1992, n 421»

94A3942

DECRETO 4 giugno 1994

Approvazione della deliberazione 6 maggio 1994 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che stabilisce, per il biennio 1995-1997, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto l'art. 26, lettera *g)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 6 maggio 1994 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha stabilito, per il biennio 1995-1997, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 6 maggio 1994 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce, per il biennio 1995-1997, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1994

Il direttore generale: ROVELLO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE

adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 6 maggio 1994, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, sul «limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *g)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 6 maggio 1994 di stabilire, per il biennio 1995-1997, in L. 200.000 il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei Collegi dei periti agrari.

Il presidente: BOTTARO

Il segretario: MARTUCCIELLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 26, lettera *g)*, della legge n. 434/1968 recita: Attribuzioni del Consiglio nazionale «Stabilisce ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

94A3943

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per la disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 23 aprile 1994: direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Agrigento;

nei giorni 26 e 27 aprile 1994: ufficio del registro di Taormina e ufficio della imposte dirette di Messina;

nei giorni 29 e 30 aprile 1994: ufficio I.V.A. di Catania e ufficio del registro di Sant'Agata di Militello;

in data 30 aprile 1994: ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio e ufficio del registro successioni di Palermo;

in data 7 maggio 1994: direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta, ufficio delle imposte dirette e ufficio del registro di Caltanissetta;

Ritenuto che tale causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

REGIONE SICILIA

In data 23 aprile 1994:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Agrigento.

Nei giorni 26 e 27 aprile 1994:

ufficio del registro di Taormina e ufficio delle imposte dirette di Messina.

Nei giorni 29 e 30 aprile 1994:

ufficio I.V.A. di Catania e ufficio del registro di Sant'Agata di Militello.

In data 30 aprile 1994:

ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio e ufficio del registro successioni di Palermo.

In data 7 maggio 994:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Caltanissetta, ufficio delle imposte dirette e ufficio del registro di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A3923

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 giugno 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto, in particolare, l'art. 10, primo e secondo comma, del suindicato decreto-legge n. 16 del 1993, il quale stabilisce che per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione;

Visto, altresì, l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, con cui si stabilisce che:

le disposizioni dei menzionati commi 1 e 2 dell'art. 10 si applicano all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 dell'art. 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986 nonché all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del medesimo art. 11 (contribuenti titolari di crediti per imposta sul valore aggiunto relativi all'anno 1992);

la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;

le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati al 31 dicembre 1993;

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993;

il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, più volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993 con il quale si è provveduto a fissare alcune caratteristiche dei titoli medesimi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa:

decreto ministeriale n. 101410 in data 17 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 (supplemento) del 29 dicembre 1993; emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 2.183.156.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per lire 2.182.970.607.000;

decreto ministeriale n. 397563 del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 (supplemento) del 18 aprile 1994; emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali L. 870.592.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 869.844.766.000;

Vista la lettera in data 30 maggio 1994, con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, ha trasmesso apposito

elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante trecentoquarantuno contribuenti creditori d'imposta, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 240.469.144.000;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione di un'ulteriore tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo debitamente arrotondato di L. 240.650.000.000;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è disposta l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 240.650.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al decreto del 17 dicembre 1993, menzionato nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

(Gli importi sono espressi in migliaia)

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
1	1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1. ELETTROLITICA DEL BASSO NERA S.p.a. - cod. fisc.: 00059040675	613.771	614.000	229
			2. PECHINEY PACKAGING ALIMENTARE S.p.a. già CEBAL ITALIA S.p.a. - cod. fisc.: 00083550590	386.439	387.000	561
			3. HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.a. - cod. fisc.: 00090710690	3.545.345	3.546.000	655
			4. TORREGROSSA S.r.l. - cod. fisc.: 00102560828	166.332	167.000	668
			5. COALMA S.p.a. - cod. fisc.: 00115780827	1.009.177	1.010.000	823
			6. «STRAP» S.r.l. NASTRI IN ACCIAIO LAMINATI A FREDDO - cod. fisc.: 00121550313	849.296	850.000	704
			7. LUCCHESE OLII E VINI S.p.a S.A.L.O.V. - cod. fisc.: 00138700463	1.319.863	1.320.000	137
			8. ALBATROS INDUSTRIA CONCIARIA S.p.a. - cod. fisc.: 00198290645	326.789	327.000	211
			9. V.E.R.A. S.n.c. DEI FRATELLI VELLA - cod. fisc.: 00215040676	116.557	117.000	443
			10. CARROZZERIA BERTONE S.p.a. cod. fisc.: 00486160013	246.889	247.000	111
			11. BAUSANO E FIGLI S.p.a. - cod. fisc.: 00523140010	658.837	659.000	163

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			12 SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO TEATRALE DELLA B N L. - cod fisc. 00606600583	217 787	218 000	213
			13 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Soc per azioni - cod fisc 00651990582	136 057	137 000	943
			14 DAYCO ITALY S p a - cod fisc 00703890673	275 581	276 000	419
			15 ITALTEL SOCIETA ITALIANA TELECOMUNICAZIONI S p a - cod fisc: 00737690156	267 086	268 000	914
			16 RATTI S p a. - cod. fisc 00808220131	130 791	131 000	209
			17 SPILLER S r l - cod fisc 00829720242	449 102	450 000	898
			18 RIVACOLD S r l - cod fisc. 00956400410	997 271	998.000	729
			19 ENICHEM SYNTHESIS S p a - cod fisc 02129940157	3 385 206	3 386 000	794
			20 SICAMB S p a - cod fisc 02315540589	462 715	463 000	285
			21 LAMITEL S p a - cod fisc 03530910821	1 906 302	1 907 000	698
			22 CEREALRISI S p a (*in liquidazione*) - cod fisc. 05939310586	1 219 719	1 220 000	281
			23 DOCK IMPORT S.r l - cod fisc 06358960638	159 481	160 000	519
			Totale importi per l'azienda di credito	*18 846 393*	*18 858.000*	*11 607*
2	1010	BANCO DI NAPOLI	1 FALDE ROSA - cod fisc FLDRS066D41B715I	199 010	200 000	990
			2 ALFA GOMMA SUD S p a - cod fisc.. 00089390678	614 344	615 000	656
			3. MOLINO F LLI BRUNO FU ANGELO DI BRUNO SALVATORE & C. S.n - cod fisc. 00164040784	161 199	162 000	801
			4 ANTAVI S a.s. DI FRANCESCO ALDO AVITABILE E C - cod. fisc. 00211770649	187 011	188 000	989
			5 GALA ITALIA S p.a. - cod. fisc 01279570582	1 324.371	1 325 000	629
			6 AGRIMEROLA DI MEROLA MATTIA & C. - cod fisc· 01451170615	116 660	117 000	340
			7. EUROSTYLE S r.l - cod fisc. 01529300699	573 203	574 000	797
			8 CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLE VALVERDE Soc coop a r l. - cod. fisc: 01566130603	308 703	309 000	297
			9 DE LISI S r.l. - cod fisc. 01888870712	114 143	115 000	857
			10. AGRI ME. S.p a - cod. fisc. 02336470659	226.088	227 000	912
			11. MEDCONTAINERS S r l. - cod fisc.· 03410320828	315 774	316 000	226
			12 VANETTA S.p a. - cod fisc 03740000637	1 030.374	1 031 000	626
			13. DELTA TI S.r l (*in fallimento*) - cod fisc 04108370158	73 151	74 000	849
			14 ANGELO CARILLO & C. S p a - cod fisc 05224640630	310 406	311 000	594
			15 MERIDIONALE ITALIANA ALIMENTARI SNACKS & BREAKFAST FOOD - cod fisc 07839400582	643 969	644 000	31
			Totale importi per l'azienda di credito	*6 198 406*	*6 208 000*	*9 594*
3	1020	BANCO DI SICILIA	1 FINOFFICE S r.l. - cod fisc 08111180157	62.593	63 000	407
			Totale importi per l'azienda di credito	*62.593*	*63 000*	*407*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
4	1025	ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO	1 RAIMONDO GIOVANNI - codice fiscale. RMNGNN40M27L219H	108 634	109 000	366
			2. ORTOFRUTTA RIVIERA S a s DI UGO REVELLO E C. - cod. fisc.: 00343120085	574 998	575.000	2
			3. AMP ITALIA S.p a. - cod. fisc. 00482680014	310.475	311.000	525
			4 TINTORIA DI TRIVERO S r l. - cod. fisc: 00507880029	148.275	149.000	725
			5. TRAMET TRAFILERIA METALLI TORINO S p a. - cod. fisc.: 00518830013	513.383	514 000	617
			6 INTERMEDI CHIMICI AUSILIARI INDUSTRIALI S.r.l. - I.C A.I. - cod. fisc: 00894940154	180 983	181 000	17
			7. EUROPACK S p a. - cod. fisc: 00933580599	570 356	571.000	644
			8. AMP ITALIA PRODUCTS S p a - cod fisc.. 01524180690	998 880	999.000	120
			9. SUZUKI ITALIA S.p a - cod fisc. 01626560013	1 769 170	1 770.000	830
			10. SIPET - SOCIETÀ ITALIANA POLIETILENE TEREFTALATO S p a. - cod fisc. 01715570600	5 610 629	5 611 000	371
			11 RAMACOLOR S p.a. - cod fisc 01730590609	656.438	657.000	562
			12. HABITAT ORZELLECA S r l - cod fisc. 01817320649	240 884	241 000	116
			13. S V.M. S.r l. - cod. fisc.: 01982190249	111 920	112.000	80
			14. CENTRO DIAGNOSTICA RADIOLOGICA E STRUMENTALE - CE.DI R. - cod. fisc.. 02429860014	112 901	113 000	99
			15. F.I.F.F.T. - FABBRICA ITALIANA FARI FANALI TORINO S.p a. - cod. fisc.: 02753730015	139 393	140.000	607
			16. TEXIL S.p.a. - cod. fisc.: 03779210016	195.462	196.000	538
			17. MASSUCCO INDUSTRIE S p a - cod fisc. 03784740015	541.674	542 000	326
			18. CIMAT FINANZIARIA S p.a. - cod. fisc.. 03853080582	478.122	479.000	878
			19. POLYPAN NORD S p a. - cod. fisc. 04135840017	428.762	429.000	238
			20 MONTICONE S n c. DI MONTICONE ANGELO & C - cod fisc.. 04196640017	208 863	209 000	137
			21 GIANETTI RUOTE S p a - cod. fisc 04450780012	150 328	151 000	672
			22 CONSORZIO AEROMOBILI FIAT S p a - cod. fisc· 04536000013	534 672	535 000	328
			23. SATAC S r l - cod fisc 05234480019	185.710	186 000	290
			24 VALVAR S r l. - cod fisc 05432110012	297 911	298 000	89
			25 BITRON VIDEO S r l. - cod. fisc. 05432130010	832 263	833.000	737
			26. LA NUOVA PRUGNA DI IORIO DOMENICO E C. S n c - cod. fisc: 05952140639	203 159	204 000	841
			27. CAVIS S r l. - cod. fisc· 06024620012	120 431	121.000	569
			28 FIMIT SOMMER S.p a - cod fisc 06144790638	682 048	683.000	952
			29 NUOVA ROBERT ROSS S r l - cod. fisc 06156350016	183 353	184.000	647
			30 GRUPPO ORTOFRUTTA FABIANO S r l. - cod fisc 06373060638	236 251	237 000	749
			31. F.C E. S p a. - cod fisc. 06619290155	450.891	451.000	109

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			32 MOBIL FILM PRODUCTS HOLDING INC - cod fisc 07513960158	4 191 189	4 192 000	811
			33. WABCO WESTINGHOUSE AUTOMOTIVE PRODUCTS Spa - cod fisc: 09883750151	162 682	163 000	318
			Totale importi per l'azienda di credito	*22 131.090*	*22.146.000*	*14 910*
5	1030	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1 GIUSTINI AVIO - cod. fisc GSTVAI38E02A496J	136.153	137 000	847
			2. PERRELLÀ GIUSEPPE - cod fisc PRRGPP32A23A930S	119.901	120.000	99
			3. LA MERIDIONALE DI D'URSO ELIO E FRATELLI S n.c - cod. fisc.. 00112090642	433.662	434.000	338
			4 CONCERIA LANDI E NUTI Spa cod fisc. 00114790504	269.046	270 000	954
			5 MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AZIENDA BANCARIA - cod. fisc.: 00116670522	582.921	583.000	79
			6. JANSSEN FARMACEUTICI Spa cod. fisc: 00962280590	2 176.753	2 177 000	247
			7 ROVER COLORI E VERNICI Spa cod fisc 01418960595	875 234	876 000	766
			8 CASEIFICIO BUONOCORE BIEMME 2 Srl - cod fisc: 03551290632	164 018	165 000	982
			9 ROCCO GIUSEPPE E FIGLI Spa cod. fisc. 03841920634	162 316	163 000	684
			10 ERMA Srl - cod fisc 04411460639	468 495	469 000	505
			11. MET.AL DUR - Srl - cod fisc: 05740850630	131 243	132 000	757
			12 SAR Spa - cod fisc 08090130157	688.115	689 000	885
			Totale importi per l'azienda di credito	*6.207.857*	*6 215.000*	*7 143*
6	2002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA Spa	1. PESCARMONA ENNIO - cod fisc: PSCNNE23T11D314C	192 238	193 000	762
			2 SGROI SALVATORE - cod. fisc SGRSVT51S11B780X	116.644	117 000	356
			3 ALIMENTARI ITALIANA S.p.a. - cod. fisc.: 00054460324	122.082	123.000	918
			4. SOCIETA ESERCIZIO RIMORCHIO E SALVATAGGI S.E.R.S. S.r.l. - cod. fisc: 00204190391	264 562	265.000	438
			5. CASSA S. GIACOMO Srl - CALTAGIRONE - cod fisc: 00216050872	234.601	235 000	399
			6. GELAX Spa - cod. fisc. 00216060467	143.243	144.000	757
			7. COMIT LEASING S.p.a. - cod. fisc.: 00220610232	3 027.049	3 028.000	951
			8. SEVEL Spa - cod. fisc: 00297220691	22.797 517	22.798.000	483
			9. LANIFICIO TEMPESTINI RODOLFO E C Spa. - cod. fisc 00405120486	257 585	258 000	415
			10 SIGMA-TAU S.p.a INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE - cod. fisc.. 00410650584	4 468.017	4.469 000	983
			11. LUITPOLD Spa. - cod fisc 00468270582	228 055	229 000	945
			12. REGINA IMPORT EXPORT Srl - cod. fisc.: 00568280390	278.157	279.000	843
			13 SIBER SARDEGNA Srl - cod fisc.: 00606700953	472.147	473 000	853
			14. BAGLIETTO S.p.a. - cod. fisc: 00753560093	242.329	243 000	671

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			15. I.C.E.M. INGROSSO CEREALI E MANGIMI S.r.l. - cod. fisc.: 00833840713	923.514	924.000	486
			16. V.A.L.CO. S.r.l. - cod. fisc.: 00991540592	228.047	229.000	953
			17. ISEA FILM S.p.a. - cod. fisc.: 01172570663	381.170	382.000	830
			18. SYRM S.r.l. - cod. fisc.: 01258570694	131.380	132.000	620
			19. SOCIETÀ ADRIATICA DI MECCANICA S.p.a. - cod. fisc.: 01488310697	192.398	193.000	602
			20. MAN MADE S.r.l. - cod. fisc.: 01499510608	205.672	206.000	328
			21. ANTICA LATTERIA POMELLA S.n.c. DI POMELLA FELICE E C. - cod. fisc.: 01544650607	179.781	180.000	219
			22. MECARM S.r.l. - cod. fisc.: 01608970610	282.235	283.000	765
			23. FINDI S.p.a. - cod. fisc.: 01634690489	829.693	830.000	307
			24. KLOPMAN INTERNATIONAL S.r.l. cod. fisc.. 01668550609	201.515	202.000	485
			25. CONCERIA POMARI S.p.a. - cod. fisc.: 01681040240	587.774	588.000	226
			26. DEA SOCIETA PER AZIONI - cod. fisc.: 01947930168	2.556.899	2.557.000	101
			27.. MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.a. - cod. fisc.: 02430620159	226.380	227.000	620
			28. SOCIETA' I.R.E.O. S.r.l. - cod. fisc.: 02447720752	215.614	216.000	386
			29. ISOPAN S.p.a. - cod. fisc.: 02528470152	415.025	416.000	975
			30. COLDGEST S.p.a. - cod. fisc.: 03616450825	306.015	307.000	985
			31. ZAFIN S.r.l. - cod. fisc.: 03889051003	232.516	233.000	484
			32. KP SNACK FOODS S.p.a. - cod. fisc.: 05898240154	283.878	284.000	122
			33. MAXFIN S.p.a. - cod. fisc.: 05965900151	1.054.617	1.055.000	383
			34. MAN LEASING GMBH - cod. fisc.: 06337040015	662.254	663.000	746
			35. FARMITALIA CARLO ERBA EXPORT S.p.a. - cod. fisc.: 08101310152	172.777	173.000	223
			Totale importi per l'azienda di credito	*43.113.380*	*43.134.000*	*20.620*
7	2008	CREDITO ITALIANO BANCA D'INTERESSE NAZIONALE S.P.A.	1. RIVAN RIVETTI E VITI ANCARANO S.r.l. - cod. fisc.: 00257640672	116.147	117.000	853
			2. B.M.R. ROSE S.r.l. - cod. fisc.: 00323910083	406.493	407.000	507
			3. INDUSTRIA LAVORAZIONI CONCIARIE ED AFFINI S.p.a - cod. fisc.: 00506340017	327.525	328.000	475
			4. ELASTOGRAN ITALIA S.p.a - cod. fisc.: 00514540012	1.411.906	1.412.000	94
			5. INDUSTRIE METALMECCANICHE SICILIANE S.p.a. - cod. fis.: 00764500823	2.683.377	2.684.000	623
			6. IMPRESIT GIROLA LODIGIANI IMPREGILO S.p.a - cod. fis.: 00887410157	588.079	589.000	921

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			7. HONDA AUTOMOBILI ITALIA Spa - cod. fisc: 02238610238	8 077.396	8 078.000	604
			8. NOVAGRANITI S r l. cod fisc: 03275840639	184.567	185.000	433
			9. ALBATEX S.p a - cod. fisc: 03293430157	264.033	265.000	967
			10. FIDAT S.r l. - cod. fisc· 04750200018	126.461	127.000	539
			11. GROUPEMENT IMCO Soc consortile in nome collettivo in Ll - cod. fisc.: 07496520581	232 250	233.000	750
			12. FRATELLI ANGELINO Spa - cod. fisc: 09048140157	147.225	148.000	775
			Totale importi per l'azienda di credito	*14.565.459*	*14.573 000*	*7.541*
8	3001	NUOVO BANCO AMBROSIANO S p a.	1. LAZZARIN SALVATORE ANTONIO - cod fisc.: LZZSVT51H13G565U	259.053	260.000	947
			2. BANCO AMBROSIANO VENETO S p.a - cod. fisc.: 00799960158	144.212	145.000	788
			3. VITTORIA ASSICURAZIONI S p a. - cod fisc.: 01329510158	1.935 270	1 936.000	730
			4. MAPEI CENTRO SUD S p a - cod. fisc.. 01331690592	911.315	912.000	685
			5. Y TRADE PROGRAM S p a - cod. fisc.. 01635620782	450.524	451 000	476
			6 GRUPPO TESSILE CASTROVILLARI G T.C. S.p a - cod. fisc: 01680180781	7 278.689	7 279.000	311
			7. CONCERIA FOCHESATO S.r.l. - cod. fisc: 02037480247	341.185	342.000	815
			8. AUTOLEON S r.l. - cod. fisc: 02570720272	103 085	104.000	915
			9. G.E I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S p a. - cod. fisc.: 02594800019	314.620	315.000	380
			Totale importi per l'azienda di credito	*11.737.953*	*11.744.000*	*6.047*
9	3002	BANCA DI ROMA S p a	1. F LLI OLIVIERI S r.l. - cod. fisc: 00086840592	398 026	399.000	974
			2. VIDEOCOLOR S p.a - cod. fisc.: 00100740604	703.163	704.000	837
			3 HENKEL S.P A. cod. fisc.: 00100960608	3.822.391	3.823.000	609
			4. GAMMA METALMECCANICA MERIDIONALE SERBATOI S p a. cod. fisc.: 00144580602	2.445.759	2.446.000	241
			5. C I. TAB COOPERATIVA ITALIANA TABACCHI S.r.l. - cod fisc: 00281010694	3.015.750	3 016 000	250
			6. DEPA S r.l. - cod. fisc. 00686640608	328.257	329.000	743
			7. IMMUNOSENS S p a. - cod. fisc.: 00876800624	240.083	241.000	917
			8. TECNOGUM S p.a - cod fisc· 01261820599	353.865	354.000	135
			9 PAMAFLOR S r.l. - cod fisc· 01376920599	190.182	191.000	818
			10. PAGLIAROLI VETRI S.r.l. - cod. fisc. 01428290595	452.436	453.000	564
			11. SALVATORE PISANO cod. fisc.: 01486940610	630.020	631.000	980
			12. CASEIFICIO SCARCHILLI S p a - cod. fisc.: 01508330600	146.724	147.000	276
			13. MABODUE S r.l. - cod. fisc.: 01720030608	251.817	252.000	183
			14. GE.MA.R. - cod. fisc.: 01743770602	280.425	281.000	575

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			15 CODELCA DUE Spa - cod fisc: 01862250618	1 919 440	1 920 000	560
			16 CARUCCI ANTONIO Sas - cod fisc 02150640650	282 305	283 000	695
			17 AE BORGONOVA Spa - cod fisc 03709420016	937 045	938 000	955
			18 FLEXIDER Spa - cod fisc 10096450159	136 210	137 000	790
			19 TRASIMENO Spa - cod fisc 80031010582	140 185	41 000	815
			Totale importi per l'azienda di credito	*16 674 083*	*16 686 000*	*11 917*
10	3032	CREDITO EMILIANO	1 SUGHERIFICIO IL CASTELLO DEI F.LLI BONI E C - cod fisc. 01438630350	110 464	111 000	536
			Totale importi per l'azienda di credito	*110 464*	*111 000*	*536*
11	3042	CARIMONTE BANCA Spa.	1 BAL - CO SPA - cod fisc 02053650368	221 562	222 000	438
			Totale importi per l'azienda di credito	*221 562*	*222 000*	*438*
12	3048	BANCA ANONIMA DI CREDITO S.p.a. . .	1 C.M.3 DI LAUDANI PIETRO E C Sas - cod fisc 02384050015	257 025	258 000	975
			Totale importi per l'azienda di credito	*257 025*	*258 000*	*975*
13	3130	BANCA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI. . .	1 PELLAMI CAPUTO Srl - cod fisc 04126820630	110 619	111 000	381
			2 DENAV Srl - cod. fisc: 05758630635	129 290	130.000	710
			Totale importi per l'azienda di credito	*239.909*	*241 000*	*1 091*
14	3144	BANCA DEL SUD Spa	1 BANCA DEL SUD Spa - cod fisc 00071330831	2 820.605	2 821 000	395
			Totale importi per l'azienda di credito	*2 820 605*	*2 821 000*	*395*
15	3192	BANCA DI CREDITO S GIULIANO	1 SOCIETÀ DI BANCHE SICILIANE Spa - cod fisc 00120630876	652 075	653 000	925
			Totale importi per l'azienda di credito	*652 075*	*653 000*	*925*
16	3268	BANCA SELLA Spa	1 CODIS HOUSE Spa - cod fisc: 00383110038	209 563	210 000	437
			2 OFFICINE GAUDINO Spa - cod fisc 01224430023	282 369	283 000	631
			Totale importi per l'azienda di credito	*491 932*	*493 000*	*1 068*
17	3328	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA Spa	1 INDUSTRIA CONFEZIONI MODERNE INCOM STUDIO E CREAZIONE - cod. fisc: 00112800412	547.506	548 000	494
			2 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BELLARIA-IGEA MARINA - cod fisc 00205490402	288 723	289 000	277
			3 PRODOTTI OSPEDALIERI MONOUSO Spa - cod fisc: 00794290676	2 117 778	2 118 000	222
			4 EISMANN Srl - cod fisc 01727850172	2 381 211	2 382 000	789
			Totale importi per l'azienda di credito	*5 335 218*	*5 337 000*	*1 782*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
18	3336	CREDITO BERGAMASCO S p a	1 COLOMBO S p a - INDUSTRIE TESSILI - cod fisc 00811580133	208 154	209 000	846
			2 LEASIMPRESA S p a - cod fisc 02752060018	21 871 227	21 872 000	773
			3 BENETEAU ITALIA S r l - cod fisc 05674140016	222 377	223 000	623
			Totale importi per l'azienda di credito	*22 301 758*	*22 304 000*	*2 242*
19	3348	BANCA POPOLARE DI LECCO	1 ELCOGRAF S p a - cod fisc 00230290132	1 406 667	1 407 000	333
			2 PURICELLI H T S r l - cod fisc 00574440673	378 783	379 000	217
			Totale importi per l'azienda di credito	*1.785 450*	*1 786 000*	*550*
20	3360	BANCA PROVINCIALE LOMBARDA	1 SAN DIEGO S p a - cod fisc 06299160157	262 302	263 000	698
			Totale importi per l'azienda di credito	*262 302*	*263 000*	*698*
21	3400	BANCA TOSCANA S p a	1 DI GIOVANNI ANGELA - cod fisc DGVNGL59L56D494I	318 081	319 000	919
			2 CENTROLATTE LUCCA S r l - cod fisc 00133140467	511 961	512 000	39
			3 GRANTESSUTO Società consortile cooperativa a r l - cod fisc: 01272910488	107 217	108 000	783
			4 WIKING S r l - cod fisc 01313310466	239 822	240 000	178
			5 ARTLATTE DI LAZZARESCHI GIOVANNI & C S n c - cod fisc 01416400461	187 724	188 000	276
			6 DISTRIBUZIONI FLYING RECORDS S r l - cod fisc 06371380632	520 477	521 000	523
			Totale importi per l'azienda di credito	*1 885 282*	*1 888 000*	*2 718*
22	3410	BANCA VINCENZO TAMBORINO S p a	1 LEONE NICOLA - cod fisc LNENCL43E15H643T	538 283	539 000	717
			Totale importi per l'azienda di credito	*538.283*	*539 000*	*717*
23	3480	BANCO S GEMIGNANO E S PROSPERO S p a	1 FAIR DI GAZZA REMO S n c - cod fisc 00277670352	139 798	140 000	202
			Totale importi per l'azienda di credito	*139 798*	*140 000*	*202*
24	3488	CASSA LOMBARDA S p a	1. LOCATE TRIULZI CASEARIA S r l *(in liquidazione)* - cod fisc.: 09789900157	153 975	154 000	25
			Totale importi per l'azienda di credito	*153 975*	*154 000*	*25*
25	3493	CASSA CENTRALE ALTOATESINA RAIFFEISEN S p a	1 RAIFFEINSENKASSE WELSBERG GSIES TAISTEN Gen m unb h - cod fisc 00171380215	199 408	200 000	592
			Totale importi per l'azienda di credito	*199 408*	*200 000*	*592*
26	3496	CREDIT COMMERCIALDE FRANCE	1 SAN GIORGIO FLAVORS S p a - cod fisc 02890020015	226 722	227 000	278
			Totale importi per l'azienda di credito	*226.722*	*227 000*	*278*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
27	3516	CREDITO COMMERCIALE S.p.a.	1 DOLMA S.p.a. - cod. fisc 01779780152	2 378 781	2 379 000	219
			2. ROSMAL S.r.l. - cod fisc. 07504200150	923 701	924.000	299
			Totale importi per l'azienda di credito	*3.302.482*	*3 303.000*	*518*
28	3524	CREDITO COMMERCIALE TIRRENO S.p.a. . .	1 COFIPEL S.r.l. - cod fisc: 00282640648	126 627	127 000	373
			Totale importi per l'azienda di credito	*126.627*	*127.000*	*373*
29	3556	CREDITO ROMAGNOLO S.p.a. . . .	1 CASSA RURALE ED ARTIGIANA VALMARECCHIA Soc. coop. a r.l. - cod. fisc: 00125900407	447 314	448.000	686
			2. PRESPI S.r.l. - cod. fisc: 02206530756	126 353	127.000	647
			3 CREDITO ROMAGNOLO S.p.a. - cod. fisc.: 04125600371	1.234.765	1 235 000	235
			Totale importi per l'azienda di credito	*1.808 432*	*1 810 000*	*1.568*
30	3566	CITYBANK N.A. S.p.a.	1 KUFPEC ITALY B.V. - cod fisc 07182690581	374 383	375 000	617
			Totale importi per l'azienda di credito	*374 383*	*375 000*	*617*
31	3599	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.p.a.	1 CASSA RURALE DELLA VALLE DI LEDRO Soc. coop a r.ll. - cod. fisc: 00106040223	597.989	598.000	11
			2. CASSA RURALE FLAVON - cod fisc 00148140221	179 449	180.000	551
			3. CASSA RURALE DI FORNACE E SEREGNANO S.c. a r.l. - cod. fisc.: 00158480228	345 524	346 000	476
			4. CASSA RURALE DI RABBI E CALDES - cod. fisc.: 00158580225	612 221	613 000	779
			5 CASSA RURALE GIOVO - cod fisc: 00158850222	296 678	297.000	322
			6 CASSA RURALE DI SAONE Soc. coop a r.ll - cod. fisc: 00243600228	332 873	333 000	127
			Totale importi per l'azienda di credito	*2 364 734*	*2 367.000*	*2 266*
32	5008	BANCA AGRICOLA C.R.A.G.L. - GORIZIA	1. DELICIA S.p.a. - cod fisc. 00050010313	207 806	208 000	194
			Totale importi per l'azienda di credito	*207.806*	*208.000*	*194*
33	5024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA . . .	1. SAER ELETTROPOMPE S.r.l. - cod fisc: 01073840355	223 715	224 000	285
			2 ABIBES S.p.a. - cod. fisc: 04967960586	2.084 588	2 085 000	412
			Totale importi per l'azienda di credito	*2.308.303*	*2 309 000*	*697*
34	5040	BANCA ANTONIANA DI PADOVA E TRIESTE	1 INV.AP - INVESTIMENTI APONENSI S.p.a. - cod fisc: 01471850287	221.008	222 000	992
			Totale importi per l'azienda di credito	*221.008*	*222.000*	*992*
35	5048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA Soc. coop. a r.l.	1 GIOVANNI COLOMBO S.p.a. - cod. fisc: 00182520189	255.098	256 000	902
			Totale importi per l'azienda di credito	*255.098*	*256 000*	*902*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
36	5104	BANCA COOPERATIVA «PIO X» - VELLETRI	1 PIATTELLA S r l - cod fisc 01169590591	132 239	133 000	761
			Totale importi per l'azienda di credito	*132 239*	*133 000*	*761*
37	5142	BANCA DI CREDITO POPOLARE	1 INTERPELLI S r l - cod fisc 01942450618	132 696	133 000	304
			Totale importi per l'azienda di credito	*132 696*	*133 000*	*304*
38	5164	BANCA POPOLARE DI LODI Soc coop a r l	1 BO FIM INTERNATIONAL S r l - cod fisc 04973490016	147 280	148 000	720
			Totale importi per l'azienda di credito	*147 280*	*148 000*	*720*
39	5188	BANCA POPOLARE DI VERONA	1 S A I L A DI DE POLO GIANCARLO & C S n c - cod fisc 00195230263	142 660	143 000	340
			2 QUELLE DISTRIBUZIONE S p a - cod fisc 02313220234	1 181 245	1 182 000	755
			3 LOVATO ALESSANDRO E C S n c - cod fisc 02315930236	234 062	235 000	938
			Totale importi per l'azienda di credito	*1 557 967*	*1 560 000*	*2 033*
40	5296	BANCA POPOLARE DI FONDI	1 DI COSIMO S p a - cod fisc 01500170608	269 760	270 000	240
			Totale importi per l'azienda di credito	*269 760*	*270 000*	*240*
41	5308	BANCA POPOLARE DI ANCONA . . .	1 INDUSTRIA CASEARIA CENTRO SUD S p a - cod fisc 00875940439	183 530	184 000	470
			Totale importi per l'azienda di credito	*183 530*	*184 000*	*470*
42	5387	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA .	1 TORRECID ITALIA S r l - cod fisc 01374690350	181 315	182 000	685
			Totale importi per l'azienda di credito	*181 315*	*182 000*	*685*
43	5390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	1 CANTI S a s DI CANTI DEGL'INNOCENTI SILVANO & C - cod fisc 00364050518	110 280	111 000	720
			Totale importi per l'azienda di credito	*110 000*	*111 000*	*720*
44	5392	BANCA POPOLARE DELL IRPINIA Soc coop a r l	1 CASEIFICIO CIANCIULLI S r l - cod fisc 01539170645	138.838	139 000	162
			Totale importi per l'azienda di credito	*138 838*	*139 000*	*162*
45	5414	BANCA POPOLARE DI APRILIA Soc coop a r l	1 MULTIPACK ANAGNI S r l - cod fisc 01612280600	759.826	760 000	174
			Totale importi per l'azienda di credito	*759.826*	*760.000*	*174*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
46	5424	BANCA POPOLARE DI BARI	1 GELO ITTICA SUD IMPORT EXPORT S r l - cod fisc 01804520714	126 805	127 000	195
			Totale importi per l'azienda di credito	*126 805*	*127 000*	*195*
47	5437	BANCA POPOLARE DI BRESCIA	1 NUOVA EUROMEC S r l - cod fisc 04967750151	506 372	507.000	628
			Totale importi per l'azienda di credito	*506.372*	*507.000*	*628*
48	5584	BANCA POPOLARE DI MILANO Soc coop a r l	1 PLASET S r.l - cod fisc 01123350017	1 701 496	1.702 000	504
			2 YTONG S r.l - cod. fisc 03729250377	613.886	614 000	114
			3 ITALTECNASUD CONZIO TRA SOC. DEL GRUPPO ITALSTAT - cod fisc: 05431320588	468 922	469 000	78
			Totale importi per l'azienda di credito	*2 784 304*	*2 785.000*	*696*
49	5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA	1 SALUMIFICIO SFREDDO S p a - cod fisc 00298770322	246 861	247 000	139
			2 SALCOS S r l - cod fisc 00509720033	206 321	207.000	679
			3 PLASTODIDATTICA DE BON DI LOCATELLO GABRIELLA & C - cod fisc. 00683040257	140 051	141.000	949
			4 EUROPRO STAMPAGGIO S r l - cod fisc 05845790012	217 944	218.000	56
			Totale importi per l'azienda di credito	*811.177*	*813 000*	*1 823*
50	5616	BANCA POPOLARE VENETA	1. VEPLAST S r l - cod fisc .00581790276	158 127	159.000	873
			2 FAK S r l - cod fisc 01817230244	114 363	115 000	637
			Totale importi per l'azienda di credito	*272.490*	*274.000*	*1 510*
51	5728	BANCA POPOLARE VICENTINA S c r l	1 OLICAF S r l - cod fisc 01277700249	324 189	325 000	811
			Totale importi per l'azienda di credito	*324.189*	*325.000*	*811*
52	5748	BANCA POPOLARE PESARESE - Soc coop a r l per azioni	1 ILVA S r l - cod fisc 00452650419	411 211	412 000	789
			2 ISOFOM S r l - cod fisc 00907570410	334 253	335 000	747
			Totale importi per l'azienda di credito	*745.464*	*747.000*	*. 1 536*
53	5776	BANCA POPOLARE SANTA VENERA - Soc. coop a r l.	1 «VALPESCA» S.n c. DI VALASTRO ANTONINO & C - cod fisc 00879080877	231 137	232 000	863
			Totale importi per l'azienda di credito	*231 137*	*232 000*	*863*
54	5875	CREDITO POPOLARE SALENTINO	1 IMMOBILIARE SERVIZI FINANZIARI 86 S p a - cod fisc 07691800580	348 156	349 000	844
			Totale importi per l'azienda di credito	*348 156*	*349 000*	*844*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
55	6020	CASSA DI RISPARMIO DI PRATO.	1. TENGELMANN ITALIANA S.r.l. - cod. fisc.: 01955450166	331.547	332.000	453
			Totale importi per l'azienda di credito	*331.547*	*332.000*	*453*
56	6035	CASSAMARCA - CASSA DI RISPARMIO DELLA MARCA TRIVIGIANA	1. OCSA OFFICINE DI CROCETTA S.p.a. - cod. fisc.: 00193810264	247.180	248.000	820
			Totale importi per l'azienda di credito	*247.180*	*248.000*	*820*
57	6050	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.a.	1. CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.a. - cod. fisc.: 00098470693	167.039	168.000	961
			2. INDUSTRIALE SUD S.p.a. - cod. fisc.: 00647960673	288.422	289.000	578
			Totale importi per l'azienda di credito	*455.461*	*457.000*	*1.539*
58	6055	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI MACERATA	1. BANCA CARIMA S.p.a. - cod. fisc.: 00083850438	127.324	128.000	676
			Totale importi per l'azienda di credito	*127.324*	*128.000*	*676*
59	6060	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO	1. ALIMPESCA DEI F.LLI MARINOZZI E SPETTATORI S.n.c. - cod. fisc: 00071160675	118.408	119.000	592
			2. I.P.A.E. S.p.a. - cod. fisc.: 00200760130	255.299	256.000	701
			3. SILFOR DI FORLINI SILVESTRINI & C. S.n.c. - cod. fisc.: 00486190671	270.068	271.000	932
			4. YKK FASTENERS ITALIA S.p.a. - cod. fisc.: 00749480679	663.588	664.000	412
			Totale importi per l'azienda di credito	*1.307.363*	*1.310.000*	*2.637*
60	6070	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE - CARIPLO	1. MOLINO DI ROVATO S.p.a. - cod. fisc.: 00285270179	486.446	487.000	554
			2. ING. S. MAULE & C. S.p.a. - cod. fisc.: 00481370013	107.968	108.000	32
			3. COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS 13 S.r.l. in liq. - cod. fisc.: 01449650587	443.819	444.000	181
			4. COOPERATIVA DOMUS 14 S.r.l. in liq. - cod. fisc.: 01449660586	443.819	444.000	181
			5. COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS 15 S.r.l. in liq. - cod. fisc.: 01449670585	443.819	444.000	181
			6. NUOVA F.NT. FABBRICA NON TESSUTI S.p.a. - cod. fisc.: 01909090282	228.902	229.000	98
			7. PARTECIPAZIONI ALBERGHIERE E FINANZIARIE ITALIANE S.p.a. - cod. fisc.: 06000930153	1.696.655	1.697.000	345
			Totale importi per l'azienda di credito	*3.851.428*	*3.853.000*	*1.572*

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
61	6075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA .	1. INTERNATIONAL TRANSFORMATION OF TEXTILES S.r.l. - cod. fisc.: 00977400019	300.607	301.000	393
			Totale importi per l'azienda di credito	*300.607*	*301.000*	*393*
62	6080	CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO	1. CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.p.a. - cod. fisc.. 00097670442	251.053	252.000	947
			Totale importi per l'azienda di credito	*251.053*	*252.000*	*947*
63	6090	CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA	1. BUNZL RACCOLTA S.p.a. - cod. fisc.: 00897430153	170.002	171.000	998
			Totale importi per l'azienda di credito	*170.002*	*171.000*	*998*
64	6120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA.	1. AGRICOLA INDUSTRIALE EMILIANA A.I.E. S.p.a. - cod. fisc.: 00304670375	220.536	221.000	464
			Totale importi per l'azienda di credito	*220.536*	*221.000*	*464*
65	6160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	1. AZIENDA OLEARIA VALPESANA S.p.a. - cod. fisc.: 00430060483	113.582	114.000	418
			2. MAR S.r.l. - cod. fisc.: 03983030481	148.975	149.000	25
			Totale importi per l'azienda di credito	*262.557*	*263.000*	*443*
66	6175	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA	1. IND. AERONAUTICHE E MECCANICHE RINALDO PIAGGIO S.p.a. - cod. fisc.: 00262990104	965.136	966.000	864
			Totale importi per l'azienda di credito	*965.136*	*966.000*	*864*
67	6180	CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA.	1. DE FRANCESCHI S.p.a. MONFALCONE - cod. fisc.: 00052200318	1.497.963	1.498.000	37
			2. «GORDOL» S.r.l. - cod. fisc.: 00335760310	224.105	225.000	895
			Totale importi per l'azienda di credito	*1.722.068*	*1.723.000*	*932*
68	6200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	1. COVER COLORIFICIO CERAMICO S.r.l. - cod. fisc.: 00146120464	172.001	173.000	999
			2. METALFILMS S.r.l. - cod. fisc.: 00973240468	362.634	363.000	366
			3. VERSILFUNGO S.r.l. - cod. fisc.: 01205620469	173.738	174.000	262
			4. MOLINO SAN PIETRO A VICO S.r.l. - cod. fisc.: 01389830462	471.676	472.000	324
			5. V.I.T. ITALVETRO S.p.a. - cod. fisc.: 08611540157	273.914	274.000	86
			Totale importi per l'azienda di credito	*1.453.963*	*1.456.000*	*2.037*
69	6225	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	1. SELLE ROYAL S.p.a. - cod. fisc.: 00231010281	153.669	154.000	331
			2. MINIMAX S.a.s. DI MARY WAITE & C. - cod. fisc.: 01995400288	143.284	144.000	716
			Totale importi per l'azienda di credito	*296.953*	*298.000*	*1.047*

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
70	6230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA	1 MOLINI E PASTIFICIO TICINO S p a. - cod fisc 00117990036	188 363	189 000	637
			Totale importi per l'azienda di credito	*188 363*	*189 000*	*637*
71	6235	CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA . . .	1 FRATELLI MANTOVA fu VINCENZO S p a. - cod fisc. 00102410602	222 645	223 000	355
			Totale importi per l'azienda di credito	*222 645*	*223 000*	*355*
72	6240	CASSA DI RISPARMIO DI PESARO . .	1 COOK PAN S r l - cod fisc 00399490416	260.798	261.000	202
			2 MODE NOW S r l - cod fisc 00646620419	139 725	140 000	275
			Totale importi per l'azienda di credito	*400 523*	*401 000*	*477*
73	6255	CASSA DI RISPARMIO DI PISA	1 CONCERIA ITALCOSMO S r l - cod fisc 01192650503	128 121	129 000	879
			Totale importi per l'azienda di credito	*128 121*	*129 000*	*879*
74	6275	CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA	1 S C F DI BATTISTINI & C S n c - cod fisc.. 00922690359	224 880	225 000	120
			Totale importi per l'azienda di credito	*224 880*	*225 000*	*120*
75	6300	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO	1 SECI-LUPI S r l - cod fisc 00248410508	302.073	303 000	927
			Totale importi per l'azienda di credito	*302.073*	*303 000*	*927*
76	6310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA	1 SALVO S r l - cod fisc 00627830094	220 946	221 000	54
			2 G BAGLIETTO S a.s DI FRANCESCO BAGLIETTO & C. - cod fisc: 00832440093	486 522	487 000	478
			Totale importi per l'azienda di credito	*707 468*	*708.000*	*532*
77	6320	CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	1 SORIN BIOMEDICA S p a - cod fisc 00298990029	1 010.851	1 011 000	149
			2 MOLINO DI CASALBORGONE S r l - cod. fisc.: 00475060018	114 031	115 000	969
			3 LAMAT S p a - cod fisc 00475840013	439 331	440.000	669
			4 G B CARPANO S p a - cod fisc 00505620013	147 384	148 000	616
			5 DIM ROSY S p a. - cod fisc 00517700019	379.965	380 000	35
			6 C T E. COMPAGNIA TESSILE EUROPEA S r l - cod. fisc.: 01394960031	237 299	238 000	701
			7 LAB STRUMENTI SCIENT S r l, in forma abbrev. LABORATORIA - cod fisc 01770590485	184 064	185 000	936
			8 GATE S p a - cod fisc 02087830010	934 177	935 000	823
			9 CORCOS INDUSTRIALE S p a. - cod fisc. 03731800011	179.343	180 000	657
			10 DAIRE CHEMICALS S p a. - cod fisc. 04071650016	240.860	241 000	140
			11 DENVER S p a - cod fisc 04453960017	147 771	148 000	229
			12 CA GI S r l - cod. fisc 05224190016	126.546	127 000	454
			13 MICROTECNICA S p a. - cod fisc 08846940156	285 406	286 000	594
			Totale importi per l'azienda di credito	*4 427 028*	*4.434 000*	*6.972*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
78	6345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	1. RADICI MESTRE S p a - cod fisc. 00845900273	170.731	171.000	269
			Totale importi per l'azienda di credito	*170.731*	*171.000*	*269*
79	6355	CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA E BELLUNO	1 DIANA S r l - cod. fisc: 00148900244	443 298	444 000	702
			2. SIVI ILLUMINAZIONE S.p a. - cod. fisc.: 00152920245	916 160	917 000	840
			3. SOCIETA TECNICO INDUSTRIALE FRIGORIFERA S T.I.F. S.p.a. - cod. fisc. 00164470247	259 136	260 000	864
			4 MARCOLIN OPTICAL LINE S p a - cod fisc 00255540254	201 286	202 000	714
			5. CALEARO S.r l. - cod. fisc 00401880240	211 475	212 000	525
			6. CONCERIA SABINA S n.c DI MOLON GIACOMO E MARCHESINI PIER - cod. fisc 00573470242	205 190	206 000	810
			7. IDEAL S r l. - cod. fisc 00619670250	199 726	200 000	274
			8. MABRUN S.p.a. - cod. fisc: 00637910241	220.006	221.000	994
			9. BY SYSTEM S.r.l. - cod. fisc 00886430248	125.663	126.000	337
			10. FILIPPI GIUSEPPE DEI FRATELLI FILIPPI S.r.l. - cod. fisc.: 00894270248	171.730	172.000	270
			11. DELTACOILS S.r.l - cod. fisc: 00897590246	141.662	142.000	338
			12. A.F.Z. S.r.l. - cod. fisc.: 01524940598	392.697	393.000	303
			13. COMPEL S.r.l. - cod. fisc.: 01739910246	437.529	438.000	471
			14. SOSTER PAOLO & C. S.n.c. - cod. fisc: 01780330245	131.329	132.000	671
			15. FINTITAN S r.l - cod. fisc: 01905330245	383 931	384.000	69
			16. CENTRO STAMPA S.r.l. - cod. fisc 02076390240	361.939	362 000	61
			17. PROTEA S r.l. - cod. fisc.: 02284260243	103.067	104.000	933
			Totale importi per l'azienda di credito	*4.905.824*	*4.915.000*	*9 176*
80	6375	CASSA DI RISPARMIO E MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI MIRANDOLA	1. BELLCO S.p.a. - cod. fisc.: 01761920360	1.095.290	1.096.000	710
			Totale importi per l'azienda di credito	*1.095.290*	*1.096.000*	*710*
81	6385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA	1. ISOLCASA S.r.l. - cod. fisc.: 01032060418	107.977	108.000	23
			Totale importi per l'azienda di credito	*107.977*	*108.000*	*23*
82	6945	BANCA DEL MONTE DI ROVIGO	1. TOGNANA FLORIO & C. S.n.c. - cod. fisc.: 02504260288	160.469	161 000	531
			Totale importi per l'azienda di credito	*160.469*	*161.000*	*531*

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
83	8000	IST CRED CASSE RURALI ED ARTIGIANE	1 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LENDINARA Soc coop. a r l. - cod fisc: 00038740296	290 558	291.000	442
			2 CASSA RURALE ED ARTIGIANA cod fisc 00041140856	361.811	362 000	189
			3 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SOVICILLE Soc coop. a r l. - cod. fisc: 00049280522	326.295	327.000	705
			4. CASSA RURALE ED ARTIGIANA S r l - cod. fisc 00059520742	773 696	774.000	304
			5 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MONTERIGGIONI - S c r l. - cod. fisc.: 00069620524	778 955	779.000	45
			6 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI GIACCIANO CON BARUCHELLA - cod fisc: 00086290293	625.323	626.000	677
			7. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI AURISINA S.c.r l - cod. fisc: 00090660325	415.745	416 000	255
			8 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MONTEREALE - cod fisc: 00097770663	294 894	295 000	106
			9 CASSA RURALE ED ARTIGIANA LERCARA FRIDDI S c r l - cod fisc: 00101580827	261 835	262 000	165
			10 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI XITTA - cod fisc 00103240818	980 259	981.000	741
			11 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI COSENZA Soc. coop a r l. - cod. fisc 00112760780	1 875.916	1.876.000	84
			12. CASSA RURALE E ARTIGIANA DI SAN PIETRO IN VINCIO S c r l - cod fisc. 00135550473	212 964	213 000	36
			13 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI VIGNOLE - cod. fisc 00138580477	493 170	494.000	830
			14. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI MARESCA - cod fisc 00145810479	372.039	373 000	961
			15 CASSA RURALE ARTIGIANA S GAUDENZO - RIMINI - cod fisc.: 00150670404	424 804	425.000	196
			16 CASSA RURALE ED ARTIGIANA S. ELENA - cod. fisc 00203610282	1.608.102	1 609.000	898
			17 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI OTRANTO - Soc coop a r l. - cod. fisc. 00207090754	523.096	524.000	904
			18 CASSA RURALE E ARTIGIANA S. GIORGIO - cod fisc 00222500829	324.560	325.000	440
			19 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI OSPEDALETTO Soc coop. r l. - cod. fisc: 00251450409	195.332	196.000	668
			20 CASSA RURALE ARTIGIANA DI PRADALUNGA Soc coop. a resp. lim. - cod. fisc.: 00280350166	406.379	407.000	621
			21.. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PIOVE DI SACCO Soc. coop - cod. fisc. 00311340285	823.212	824 000	788
			22 CASSA RURALE ED ARTIG. DELL'ALTA PADOVANA CAMPODARSEGO - cod. fisc: 00331430280	1 085.415	1 086 000	585
			23 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANOSA LOCONIA BARI S c a - cod fisc: 00387040728	976 506	977 000	494
			24. CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PONTASSIEVE Soc coop. resp. - cod. fisc: 00409340486	716 531	717 000	469

Prog	Codice ABI	Denominazione		Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
			25	CASSA RURALE E ARTIGIANA ALTA IRPINIA - cod fisc 00519280648	308 502	309 000	498
			26	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CARMIGNANO - cod fisc. 00645350489	445 196	446 000	804
			27	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI ROSSETTO - cod fisc 00691350292	378 115	379 000	885
			28	«DELTA FLOR» Società cooperativa a responsabilità lim - cod fisc 00911720290	364 704	365 000	296
			29	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI DOVERA E POSTINO Scrl - cod fisc· 01020820195	422 585	423 000	415
			30	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'OLTREPO PAVESE Scrl - cod fisc 01463660181	196 467	197 000	533
				Totale importi per l'azienda di credito	*17 262 966*	*17 278 000*	*15 034*
84	8039	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SASSANO	1	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI SASSANO - cod fisc 02172710655	309 928	310 000	72
				Totale importi per l'azienda di credito	*309 928*	*310 000*	*72*
				Totale importo rimborsato			*240 469 144 000*
				Totale importo certificati			*240 650 000 000*
				Totale arrotondamento			*180 856 000*
				Numero contribuenti			*341*

(*) La Banca provinciale lombarda è stata assorbita dall'Istituto bancario S Paolo di Torino

94A3944

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 giugno 1994.

Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua nell'allegato *A* i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279.

Art. 2.

I titolari di impianti esistenti, indipendentemente dalla potenzialità termica, già autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato *A* che intendono proseguire l'attività in conformità alle procedure agevolate previste dall'art. 5, del decreto-legge citato, devono adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso.

A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1994

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro della sanità
COSTA

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.

A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO
(DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI)

1 *Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse).*

1.1. Definizione.

Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.).

Residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc).

Residui da estrazione forestale.

Residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc).

Residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).

1.2. Modalità di recupero.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 1.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

1.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

2. *Residui della lavorazione di legno e affini e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse) non trattati.*

2.1. Definizione.

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine derivanti dall'industria della carta e del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, pallets ed imballaggi ecc.). Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.

2.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 2.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

2.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

3. *Sanse esauste e affini (biomasse).*

3.1. Definizione.

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco);

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).

3.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 3.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

3.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

4. *Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse).*

4.1. Definizione.

Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in massa sul secco);

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).

4.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 4.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 4.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

4.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

5. *Residui della lavorazione del legno e affini trattati.*

5.1. Definizione.

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, ecc.) contenenti un massimo di PVC e di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame e sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come massa secca/massa secca di pannello);

un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello);

un contenuto massimo di additivi (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

5.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 5.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

5.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	20	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	500	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

6. *Carta, cartone e poliaccoppiati.*

6.1. Definizione.

Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 12.500 kJ/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:

Potere calorifico inferiore	16.750 kJ/kg
Ceneri	10% in massa
Zolfo	0,3% in massa
Cloro	0,2% in massa

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità c/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

6.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio)	5	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

7. *Resine e gomme artificiali e sintetiche non contenenti cloro*

7 1 Definizione.

Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori ed altri manufatti con cloro presente solo in tracce aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16 750 kJ/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

7 2 Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

7 3 Caratteristiche dell'impianto

La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW

Detti impianti devono essere provvisti di.

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

8 *Fluff da macinazione di autoveicoli*

8 1 Definizione

Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche, frammenti di pneumatici provenienti dalla macinazione dei veicoli dopo separazione dei componenti metallici, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di inerti dell'8% (in massa) di cui un massimo di metalli del 4% (in massa),

un contenuto massimo di zolfo dell'1,0% (in massa);

un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% in massa;

un potere calorifico inferiore minimo di 14.500 kJ/kg

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

8 2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

8 3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi·

Temperatura della camera di combustione	min	950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min	850 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min	99%
Tenore di ossigeno nei fumi	min	6%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

9. *Pneumatici fuori uso.*

9.1. Definizione.

Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di ferro del 22% (in massa);

un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in massa);

un potere calorifico inferiore minimo di 25.000 kJ/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencàte nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

9.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

9.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	400	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

10. *Solventi e miscugli di solventi organici - Residui di distillazione di prodotti organici.*

10.1. Definizione.

Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di polimerizzazione e di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche:

potere calorifico inferiore minimo pari a 12.500 kJ/kg;

presenza di composti organici alogenati solo in tracce.

I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

10.2. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min 99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:

Polveri	10	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³
Carbonio organico totale	10	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	50	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

11. *Combustibile derivato da rifiuti (RDF).*

11.1. Definizione.

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti:

Umidità	max 25%
P.C.I. sul tal quale	12.500 kJ/kg
Ceneri sul tal quale in peso	max 20%
Cloro sul tal quale	max 0,7%
Zolfo sul tal quale	max 0,5%
Pb sul secco in peso	max 200 mg/kg
Cr sul secco	max 50 mg/kg
Cu sul secco	max 150 mg/kg
Mn sul secco	max 150 mg/kg
Zn sul secco	max 500 mg/kg
Ni sul secco	max 20 mg/kg
As sul secco	max 10 mg/kg
Cd + Hg sul secco	max 10 mg/kg
Pb + Cr + Cu + Mn + Zn sul tal quale	max 900 mg/kg

Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

11.2. Modalità di recupero energetico

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

11.3. Caratteristiche dell'impianto

Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in maniera tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950° C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min	850° C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min	99%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	10	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³
Carbonio organico totale	10	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

12. *Biogas*

12.1. Definizione

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche aventi le seguenti caratteristiche:

Metano	min 30% vol
H2S	max 1,5% vol
Potere calorifico inferiore	min 12.500 kJ/Nm³

12.2. Caratteristiche degli impianti

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:

in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo;

in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

13. *Distillati di catrame di carbon fossile provenienti da forni di cottura per elettrodi di carbone*

13.1. Definizione

Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:

Contenuto massimo di zolfo	1% in massa
Contenuto massimo di ceneri	0,6% in massa
Potere calorifico inferiore minimo	33 000 kJ/kg

13.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.

13.3. Caratteristiche dell'impianto

La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione di elettrodi);

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min	99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume	min	4%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:

Polveri	50	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi)	20	mg/Nm³

Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

14. *Resine artificiali e sintetiche (PDF).*

14.1. Definizione.

Residui plastici da scarti e sfridi industriali, imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,5% in massa, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.

Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.

14.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:

a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;

b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.

Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

14.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99%.

14.4. Valori limite alle emissioni.

Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	400	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:

nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con combustibili autorizzati:

Polveri	150	mg/Nm³
Hf	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,2	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	600	mg/Nm³
Ossidi di azoto	1800-3000	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

15. *Gas derivati.*

15.1. Definizione.

Gas derivante da processi di gasificazione di:

rifiuti urbani o assimilabili ai fini di una utilizzazione principale come combustibile per produrre energia:

RDF di cui al punto 11;

prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 14,

avente le seguenti caratteristiche:

Potere calorifico inferiore . . . . min 4.500 kJ/Nm³

15.2. Caratteristiche dell'impianto.

Impianti integrati costituiti da sistemi di produzione di gas derivati (di cui al precedente punto 15.1) e di energia, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate:

a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%:

Monossido di cabonio	100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (*):	
per turbine di potenza termica > 100 MW	100 mg/Nm³
per turbine di potenza termica ≤ 100 MW	150 mg/Nm³
per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue	250 mg/Nm³

(*) Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 3 mg/Nm³ per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm³ e 200 mg/Nm³.

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

b) nel caso di gas derivato da rifiuti urbani o assimilabili utilizzati in una turbina a gas fissa si applicano, oltre a quelli di cui al punto *a)*, i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi del 15% in volume:

Polveri	5	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

c) per le altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in volume:

Polveri	5	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
Ossidi di azoto	300	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

16. *Legno impregnato.*

16.1. Definizione.

a) legname impregnato con olio di catrame derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche;

b) legname impregnato con sali CCA (rame, cromo, arsenico) derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche.

16.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 16.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 16.3.

È escluso l'impiego simultaneo con altri combustibili ad eccezione di quelli eventualmente usati per i bruciatori ausiliari o pilota.

16.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 16.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min 99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume	min 6%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	5	mg/Nm^3
HCl	10	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	10	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	400	mg/Nm^3
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990)

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

17. *Ceneri da olio combustibile.*

17.1. Definizione.

Residuo solido derivante dalla combustione in caldaie dell'olio combustibile avente le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale	min. 8.500 kJ/kg
Zolfo sul tal quale	in massa max 15%
MgO sul tal quale	in massa max 13%
V sul tal quale	in massa max 5%
Ni sul tal quale	in massa max 2%

17.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 17.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta nelle caldaie alimentate a carbone, alle condizioni indicate al punto 17.3.

La miscelazione con il carbone è consentita in misura tale che il calore prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 5% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

17.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 17.1 è consentita nelle caldaie alimentate a carbone di potenza termica non inferiore a 50 MW.

Gli impianti devono essere provvisti di:

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Inoltre devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990 pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, e successive modificazioni.

Al volume di gas di scarico derivante dalla combustione del prodotto di cui al punto 17.1 si applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione:

Per le sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm^3
Per le sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm^3
Per le sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm^3

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per tali inquinanti i valori limite di emissione da applicare alla caldaia alimentata a carbone in miscela con il residuo di cui al punto 17.1 devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA

Nel caso di impiego simultaneo dei residui di cui alla precedente lettera *A)* in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:

$$\frac{V\ residuo \times C\ residuo + V\ altro\ combust. \times C\ altro\ combust.}{V\ residuo + V\ altro\ combustibile} = C$$

Dove

V residuo	=	volume dei gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei residui di cui alla precedente lettera *A)*, determinato in base al residuo specificato nell'autorizzazione che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto della lettera *A)*.
C residuo	=	valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera *A)* del presente allegato per i residui impiegati.
V altro combustibile	=	volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
C altro combustibile	=	valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto; se l'autorizzazione non prevede tali valori si ricorre alle concentrazioni reali nel volume dei gas di scarico misurate nelle più gravose condizioni di esercizio.
C	=	valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o più dei residui di cui alla lettera *A)* e uno o più di altri combustibili riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato tenendo conto del rapporto dei volumi

Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso.

I valori limite per il monossido di carbonio, di cui ai punti della precedente lettera *A)*, non si applica ai forni industriali ma solo alle caldaie.

Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 1990.

Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato I della proposta di direttiva CEE 92/C130/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C130 del 21 maggio 1992.

Relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per il campionamento e la caratterizzazione dei residui valgono i metodi previsti dalle vigenti disposizioni

94A3908

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994

Ammissione al finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del predetto decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/88 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi per il 1988 ed in 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, che fissa in lire 1.500 miliardi, per l'anno 1993, i limiti degli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria che saranno a carico del Fondo sanitario nazionale in conto capitale fino all'importo massimo di lire 290 miliardi a decorrere dal 1994;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione dell'autorizzazione a contrarre il mutuo ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Liguria, Lombardia e Toscana per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni e U.S.L.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
Liguria		
U.S.L. n. 2 . . .	Ristrutturazione della struttura poliambulatoriale e distrettuale di Vado Ligure (Savona)	1 045
U.S.L. n. 2 . . .	Riconversione ex ospedale S. Maria Bethlem in RSA per anziani di Varazze (Savona)	2 945
U.S.L. n. 2 . . .	Ristrutturazione dei servizi ospedalieri di Cairo Montenotte (Savona)	2 185
U.S.L. n. 2 . . .	Installazione T.A.C. nell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure (Savona)	2 213,5
U.S.L. n. 3 . . .	Installazione T.A.C. nell'ospedale S. Martino di Genova	1 791,7
U.S.L. n. 3 . . .	Ristrutturazione RSA per handicappati e disabili di Coronata ANFASS - Genova	1 995
U.S.L. n. 3 . . .	Sistema di monitoraggio per rianimazione nell'ospedale S. Martino di Genova	1 786
U.S.L. n. 3 . . .	Istallazione T.A.C. nell'ospedale E.O. Galliera di Genova	2 052
U.S.L. n. 4 . . .	Completamento dell'ospedale di Sestri Levante (Genova)	7 505
Lombardia.		
U.S.L. n. 17. . .	Ristrutturazione ex albergo da destinare a RSA per disabili in Rogoledo di Perledo (Como)	2 000
U.S.L. n. 44. . .	Ristrutturazione immobile da destinare a Distretto socio-sanitario di Castenedolo (Brescia)	760
U.S.L. n. 44. . .	Ristrutturazione immobile da destinare a Distretto socio-sanitario di Carpenedolo (Brescia)	475
U.S.L. n. 44. . .	Ristrutturazione immobile da destinare a Distretto socio-sanitario di Ghedi (Brescia)	475
U.S.L. n. 46. . .	Conversione ed ampliamento Casa di riposo V. Rizzini in RSA per anziani di Guidizzolo (Mantova)	3 640
U.S.L. n. 48. . .	Completamento Nuovo Ospedale «Destra Secchia» di Pieve di Coriano (Mantova)	4.750
U.S.L. n. 49. . .	Completamento Nuovo Ospedale di Suzzara (Mantova)	14.250
U.S.L. n. 53. . .	Costruzione nuova Casa di riposo per anziani in Pandino (Cremona)	5 918
U.S.L. n. 57. . .	Realizzazione RSA per anziani in Melegnano (Milano)	9 600
U.S.L. n. 69. . .	Completamento P.M.I.P. di Parabiago (Milano)	1 900
U.S.L. n. 75. . .	Completamento monoblocco chirurgico e pronto soccorso del P.O. L. Sacco di Milano	28 500
Toscana		
U.S.L. n. 3 . . .	Ristrutturazione ed ampliamento di Villa Ciocchetti in RSA per anziani in Pietrasanta (Lucca)	3.269
U.S.L. n. 4 . . .	Realizzazione RSA per anziani in Gallicano (Lucca)	1.615

Regioni e U.S.L.	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (milioni di lire)
U.S.L. n. 6 . . .	Ristrutturazione casa di riposo di Marlia in Capannori (Lucca) in RSA per anziani	3.627
U.S.L. n. 10/A .	Ristrutturazione Istituto Montedomini di Firenze in RSA per anziani	3.819
U.S.L. n. 10/A .	Ristrutturazione Istituto San Silvestro di Firenze in RSA per anziani	2.539
U.S.L. n. 10/A .	Ristrutturazione ad ampliamento P.M.P. di Firenze	8.035
U.S.L. n. 10/B. .	Ristrutturazione RSA per anziani ex ONIG del Galluzzo - Firenze	5.320
U.S.L. n. 10/C .	Realizzazione RSA per anziani e centro sanitario polifunzionale in via Canova - Firenze	5.448
U.S.L. n. 10/D .	Realizzazione RSA per anziani e centro sanitario polifunzionale in località Le Piagge - Firenze	5.541
U.S.L. n. 11 . . .	Ristrutturazione di «Villa Ersilia» in Marradi (Firenze) in RSA per anziani	1.064
U.S.L. n. 13 . . .	Realizzazione RSA per anziani in località Banditella - Livorno	5.035
U.S.L. n. 15 . . .	Ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico di Volterra per residuo manicomiale (RSA per disabili)	7.277
U.S.L. n. 18 . . .	Realizzazione nuovo ospedale di Empoli (Firenze)	19.000
U.S.L. n. 21 . . .	Ristrutturazione ed ampliamento ex ospedale di Stia (Arezzo) in RSA per anziani	1.340
U.S.L. n. 23 . . .	Completamento nuovo ospedale di Arezzo	7.410
U.S.L. n. 24 . . .	Realizzazione RSA per anziani e centro sanitario polifunzionale in località Camucia-Cortona (Arezzo)	4.446

Restano a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A. dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, richiamato in premessa.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato
SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 122

94A3924

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Definizione, coordinamento e finanziamento della partecipazione italiana al programma comunitario Konver di riconversione dell'industria bellica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee del 28 maggio 1993 con la quale è stata comunicata la quota di risorse, pari a complessivi 17,92 milioni di ECU messa a disposizione dell'Italia per l'attuazione del programma Konver, relativo alla riconversione dell'industria bellica, per l'anno 1993;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 3766 del 17 dicembre 1993, con la quale è stato approvato il programma operativo plurifondo relativo all'iniziativa comunitaria Konver;

Vista la deliberazione CIPE del 3 agosto 1993, concernente la proposta italiana relativa al programma comunitario Konver di riconversione dell'industria bellica;

Considerato che il programma operativo Konver per l'Italia approvato dalla Commissione delle Comunità europee nel quadro del partenariato con le autorità nazionali, ha portato ad una evoluzione delle linee di intervento contenute nella anzidetta proposta italiana adottata dal CIPE in data 3 agosto 1993;

Considerata quindi la necessità di adeguare la predetta propria deliberazione al nuovo dispositivo della Commissione delle Comunità europee;

Considerato, in particolare, che la nuova formulazione del programma Konver, come approvato con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 17 dicembre 1993, non prevede l'attivazione di misure finanziabili con le risorse di cui alla predetta legge n. 237/1993;

Considerato che, a fronte delle risorse complessivamente disponibili in ambito comunitario per l'iniziativa Konver, ammontanti a 17,92 milioni di ECU per l'esercizio 1993, occorre assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato, pertanto, che si rende necessario rimodulare l'intervento finanziario di parte nazionale;

Sulla base dei lavori istruttori del Gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria Konver, di cui alle premesse, finalizzate al sostegno delle aree interessate alla riconversione dell'industria degli armamenti, attengono alla creazione di imprese a prevalente partecipazione giovanile, alla riconversione, ampliamento ed ammodernamento di laboratori, alla riconversione di dipendenti in esubero, alla formazione professionale e alla assistenza tecnica.

2. Le risorse finanziarie nazionali necessarie all'attuazione delle misure, pari a 27.217,5 milioni di lire per l'anno 1993, sono assicurate per 4.864 milioni di lire con le risorse di cui alla legge n. 44/1986; per 12.008 milioni di lire con le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987; la rimanente quota, pari a 10.345,5 milioni di lire per interventi di formazione professionale e di assistenza tecnica, viene assicurata per 5.700 milioni di lire sulle dotazioni di cui al Fondo di Rotazione ex art. 25 della legge 845 del 21 dicembre 1978, mentre la restante quota verrà resa disponibile, a fronte di progetti individuati, a valere sulle somme destinate ai Programmi di interesse comunitario - P.I.C., nel riparto della dotazione nazionale per le misure cofinanziate con il Fondo sociale europeo relativamente all'anno 1993.

3. La quota nazionale a carico del sopra citato Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 verrà erogata secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Lo stato di avanzamento delle azioni viene rilevato sulla base delle informazioni fatte pervenire dal Ministero dell'industria al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

5. Il Fondo di rotazione ex art. 5 della legge n. 183/1987 è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1993 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

6. Le Amministrazioni dell'industria e del lavoro, nonché il Fondo di rotazione effettueranno i necessari controlli di competenza.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato
SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 124

94A3925

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 14ª seduta pubblica per mercoledì 22 giugno 1994, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

I. DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita *(Approvato dalla Camera dei deputati)*. (375)

II. VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA ALL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA *(Voto con la presenza del numero legale)*.

III. VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN SENATORE SEGRETARIO *(Voto con la presenza del numero legale)*.

IV. DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari *(ove approvato dalla Camera dei deputati)*. (...)

BRUTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. (76)

MANCINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre forme di criminalità organizzata. (209)

RONCHI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. (349)

LA LOGGIA ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. (382)

V. DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART 78, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, IN ORDINE A DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE DI DECRETI LEGGE (*Voto con la presenza del numero legale*).

VI. DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (407)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 310, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (.)

94A4010

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Squarciafico Costantino, in Lioni

Con decreto 12 maggio 1994 la riscossione del carico tributario di L 737 469 704, dovuto dalla ditta Squarciafico Costantino di Lioni, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Avellino, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n 602 introdotto dal medesimo art 4 della legge n 46.

Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione

94A3930

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 15 giugno 1994

Dollaro USA	1598,65
ECU	1877,61
Marco tedesco	974,49
Franco francese	285,60
Lira sterlina	2432,35
Fiorino olandese	870,35
Franco belga	47,360
Peseta spagnola	11,829
Corona danese	249,15
Lira irlandese	2379,91
Dracma greca	6,445
Escudo portoghese	9,387
Dollaro canadese	1154,51
Yen giapponese	15,563
Franco svizzero	1158,44
Scellino austriaco	138,47
Corona norvegese	224,59
Corona svedese	202,81
Marco finlandese	291,33
Dollaro australiano	1165,42

94A4011

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di uno dei commissari delle S.p.a. Cavarzere produzioni industriali, Società saccarifera del Rendina, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Finanziaria industriale veneta e della S.r.l. Pagana, in amministrazione straordinaria.

Con decreto 6 giugno 1994 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S p a Cavarzere produzioni industriali, Società saccarifera del Rendina, Società italiana per l'industria degli zuccheri, Finanziaria industriale veneta e della S r l Pagana, l'avv. Luigi Marangoni è stato temporaneamente sostituito in seno al collegio commissariale dal dott Roberto Tomasetti, nato a Salgareda (Treviso) il 9 marzo 1944

94A3928

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n 1496, si rende noto che la ditta Talismanoro di Rancan Mario, con sede in Trissino, via A. Lora, 1, assegnataria del marchio «700 VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del suddetto marchio

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza

94A3955

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Industrie Zignago S. Margherita S.p.a., Manifatture Lane G. Marzotto & Figli S.p.a., Fiat S.p.a., Cibiemme Plast S.p.a. e Cogefar Impresit S.p.a. (Comunicazione n. 94005580 del 3 giugno 1994).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Industrie Zignago S Margherita S p.a. (*)	15,19 Pietro Marzotto (allegato *A*)	13,05 Pietro Marzotto (allegato *A*)
Manifattura Lane G. Marzotto & Figli S p a. (*)	13,42 Pietro Marzotto (allegato *A*)	14,79 Pietro Marzotto (allegato *A*)
Fiat S p a. (**)	32,93 G. Agnelli & C. S.A.P.A. (allegato *B*)	36,24 G. Agnelli & C. S.A.P.A. (allegato *B*)
Cogefar - Impresit S p.a. (**)	37,20 G. Agnelli & C. S.A.P.A. (allegato *B*)	70,45 G. Agnelli & C. S.A.P.A.

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cibiemme Plast S.p.a. (**)	43,57 Team 33 S.r.l. (allegato *B*)	48,19 Team 33 S.r.l. (allegato *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*)

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A, B, C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A3931

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla Class Hotels salute S.r.l. ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in Teolo

Con provvedimento n. 5220 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Class Hotels salute S.r.l., l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Michelangelo», sito in comune di Teolo (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, estetica, inalazioni, aerosol, fisiochinesi, piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Grassetto Maurizio.

94A3959

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Macerata sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

etruscologia ed antichità italiche;
topografia antica; estetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3960

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

geometria I (un posto gruppo n. A012).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A3938

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1994).

Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

a pag. 6, prima colonna, terzo rigo, all'art. 2, comma 2, in luogo delle parole: «di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, *introdotto* dall'articolo *9*, ...», leggasi: «di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo *8*, ...»;

a pag. 6, prima colonna, all'art. 2, comma 4, secondo periodo, in luogo delle parole: «... possono essere *assegnati* ...», leggasi: «... possono essere *assegnate* ...»;

a pag. 6, seconda colonna, all'art. 3, comma 1, capoverso 5-*ter*, secondo periodo, in luogo delle parole: «... secondo le medesime modalità e *procedere*.», leggasi: «... secondo le medesime modalità e *procedure*.»;

a pag. 6, seconda colonna, all'art. 3, comma 3, primo periodo, in luogo delle parole: «... *son* destinate ...», leggasi: «... *sono* destinate ...»;

a pag. 6, seconda colonna, all'art. 3, comma 4, dopo le parole: «... ai sensi del comma 5-*bis*», sono inserite le seguenti: «dell'articolo 19»;

a pag. 8, prima colonna, all'art. 4, comma 6, in luogo delle parole: «... in relazione ad *egevolazioni* in favore delle attività produttive ...», leggasi: «... in relazione ad *agevolazioni* in favore delle attività produttive ...»;

a pag. 8, seconda colonna, all'art. 4, comma 7, secondo periodo, in luogo delle parole: «..., non risultino *versati* sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale ...», leggasi: «..., non risultino *versate* sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale ...»;

a pag. 11, prima colonna, all'art. 8, comma 1, capoverso 1., in luogo delle parole: «... nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali *e locali ed enti* pubblici non economici ...», leggasi: «... nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali, *locali e di enti* pubblici non economici ...»;

a pag. 13, prima colonna, all'art. 9, comma 3, secondo periodo, in luogo delle parole: «... dalle amministrazioni statali, regionali *e locali ed enti* pubblici non economici ...», leggasi: «... dalle amministrazioni statali, regionali, *locali e da enti* pubblici non economici ...»;

a pag. 13, seconda colonna, all'art. 9, comma 6, in luogo delle parole: «... comprensivo delle indennità a qualunque titolo *spettante* ...», leggasi: «... comprensivo delle indennità a qualunque titolo *spettanti* ...»;

a pag. 13, seconda colonna, all'art. 10, comma 4, secondo periodo, in luogo delle parole: «... dall'*aricolo* 3.», leggasi: «... dall'*articolo* 3.»;

a pag. 15, prima colonna, all'art. 15, comma 1, in luogo delle parole: «... del Ministro per il coordinamento *della* politiche dell'Unione europea, ...», leggasi: «... del Ministro per il coordinamento *delle* politiche dell'Unione europea, ...»;

a pag. 16, prima colonna, all'art. 17, comma 6, in luogo delle parole: «... in favore *dall'*Associazione predetta, ...», leggasi: «... in favore *dell'*Associazione predetta, ...»;

a pag. 16, prima colonna, all'art. 18, comma 4, in luogo delle parole: «... della forestazione produttiva, dell'*agricoltura*, della zootecnia ...», leggasi: «... della forestazione produttiva, dell'*agrumicoltura*, della zootecnia, ...».

94A4009

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del commercio con l'estero 5 maggio 1994 concernente: «Autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva e temporanea e per il transito dei prodotti ad alta tecnologia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1994).

Nel sopra indicato supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale*, dopo la pag. 3 recante il decreto citato in epigrafe e prima della pag. 5 recante: «Elenco delle merci», deve intendersi pubblicata la pag. 4 qui di seguito riportata:

«Nel presente elenco sono specificate le merci e le tecnologie in forma tangibile sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito.

Le merci specificate in elenco sono da intendersi sia nuove che usate.

È anche sottoposta ad autorizzazione per l'esportazione ed il transito qualsiasi merce (compresi gli impianti) non specificata nel presente elenco qualora in tale merce (compresi gli impianti) siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questa possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B. Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati elementi principali occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altri fattori o circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale della merce in esportazione.

I sistemi, sottosistemi e relativi componenti progettati o modificati per uso militare, sono specificati nell'elenco dei materiali di armamento.

L'elenco è suddiviso nelle 10 categorie seguenti

0 - Materiali nucleari, loro attrezzature e apparecchiature,

1 - Materiali speciali, materiali chimici, microrganismi e tossine,

2 - Trattamento e lavorazione dei materiali,

3 - Materiali elettronici,

4 - Calcolatori,

5 - Parte 1 - Telecomunicazioni.

5 - Parte 2 - Sicurezza dell'informazione,

6 - Sensori e laser,

7 - Materiale avionico e di navigazione,

8 - Materiale navale,

9 - Sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature

Ogni categoria è suddivisa in 5 gruppi, ognuno identificato dalle lettere da A a E come segue.

A - Apparecchiature, assiemi e componenti,

B - Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;

C - Materiali,

D - Software,

E - Tecnologia

In ogni gruppo i paragrafi sono numerati con un codice di tre cifre. La prima cifra identifica il regime di controllo cui il materiale si riferisce, come segue:

0 - Controllo strategico comunitario,

1 - MTCR,

2 - NSG,

3 - Gruppo Australia,

8 - Sicurezza nazionale.

Le rimanenti due cifre identificano il progressivo nell'ambito di ciascun regime di controllo. Merci similari sono raggruppate per ogni regime con lo stesso numero di progressivo. Nell'elenco sono anche riportati i riferimenti per merci similari di ogni regime»

94A3961

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe . . .	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga . .	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189